



## **Statuto di World Vision Italia ONLUS**

*(4 marzo 2008 e successive modifiche)*

### **1. Denominazione**

1.1 L'associazione è denominata:

“World Vision Italia ONLUS”

1.2 Il nome e il logo di World Vision Italia ONLUS possono essere usati solamente in relazione alle attività dell'associazione.

### **2. Sede**

2.1 L'associazione ha sede in Roma. La sede legale può essere trasferita all'interno del medesimo Comune su delibera del consiglio direttivo.

### **3. Durata**

3.1 L'associazione ha durata illimitata.

### **4. Scopo**

4.1 Lo scopo dell'associazione è il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri e disagiati, in particolare dei bambini. L'associazione promuove la solidarietà internazionale, i valori cristiani, la tolleranza, la cooperazione e lo sviluppo, la pace, e i diritti umani con particolare riferimento ai diritti dei bambini.

4.2. L'associazione persegue il suo scopo attraverso interventi di cooperazione allo sviluppo, per mezzo di aiuti, assistenza nella riedificazione, informazione e ricerca. Inoltre, l'associazione divulga in Italia informazioni concernenti le cause di povertà e di bisogno.

4.3. L'associazione persegue inoltre finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha essenzialmente finalità di assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.



- 4.4. L'associazione svolge in Italia e all'estero ogni attività pertinente e utile al raggiungimento del suo scopo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali attività possono essere riassunte come segue:
- a) la promozione e l'organizzazione di campagne di informazione e di raccolta fondi al fine di raggiungere lo scopo di cui all'art. 4.1, 4.2 e 4.3;
  - b) la redazione, stampa, pubblicazione e disseminazione di qualsiasi documento, pubblicazione, libro, bollettino, film o altro materiale informativo che pubblicizza e informa il pubblico circa le attività dell'associazione;
  - c) il trasferimento di fondi e l'elargizione di denaro a favore di qualsiasi associazione, istituto o fondazione italiana o estera, i cui obiettivi e scopi sono analoghi a quelli dell'associazione;
  - d) la promozione e organizzazione di, e partecipazione a, convegni, mostre, incontri e qualsiasi altro evento che possa contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
  - e) la progettazione, pianificazione e attuazione di programmi, progetti e lavori di ricerca relativi allo sviluppo internazionale e alla cooperazione con paesi in via di sviluppo;
  - f) la promozione e attuazione di programmi internazionali di cooperazione e sviluppo, di interventi di emergenza, e di ricostruzione, anche realizzati e finanziati da organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e agenzie specializzate, e l'Unione Europea;
  - g) l'adesione a consorzi – già esistenti o costituendi – e la cooperazione con altre associazioni che hanno scopi analoghi (anche se tale attività è già descritta nell'art. 4.6 di cui sotto).
- 4.5 L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque esercitate in via non prevalente.
- 4.6 L'associazione può, nell'ambito degli scopi statutari, svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro ente pubblico o privato oppure associarsi con altre istituzioni.



4.7 L'associazione è affiliata all'associazione internazionale di World Vision e aderisce alla missione globale, valori e principi di World Vision.

## **5. Patrimonio**

5.1 Le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli scopi dell'associazione saranno reperite attraverso:

- contributi di associati;
- contributi di soggetti terzi privati;
- sovvenzioni concesse dallo Stato, enti pubblici o istituzioni e destinate al sostegno di attività e progetti specifici e programmati;
- contributi di organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da accordi;
- utili realizzati da attività commerciali e attività produttive marginali.

5.2. Le risorse dell'associazione potranno essere usate unicamente per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 4 del presente statuto. I membri dell'associazione non potranno ricevere alcun compenso per il loro lavoro. La conclusione di ogni accordo o contratto, diverso da quello di sponsorizzazione, tra un membro dell'associazione e l'associazione medesima dovrà essere illustrato ed approvato in consiglio direttivo.

5.3. L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

5.4. L'associazione dovrà far fronte alle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio dell'associazione medesima.

## **6. Associati – Criteri di ammissione e di esclusione**

6.1 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al consiglio direttivo, il quale decide discrezionalmente circa l'idoneità a far parte dell'associazione e può rifiutare, senza dover motivare tale decisione, l'ingresso di un nuovo associato.



- 6.2 Possono essere membri dell'associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche.
- 6.3. Ogni membro ha gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e deve versare una quota associativa annua che sarà determinata dal consiglio direttivo tramite una delibera che sarà approvata entro il 1 febbraio di ogni anno e che sarà applicabile nell'anno successivo.
- 6.4. Un membro dell'associazione cessa di far parte dell'associazione a causa di morte, esclusione o recesso. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta inviata al consiglio direttivo, con preavviso di tre mesi.
- 6.5. Un membro dell'associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea per gravi violazioni degli interessi dell'associazione. Prima della delibera di esclusione l'Assemblea deve sentire l'associato che si intende escludere, verbalmente o per iscritto.

L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale di cui all'articolo 6.3.

- 6.6 Le quote associative non sono trasferibili.

## **7. Organi dell'associazione**

- 7.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

## **8. Assemblea**

- 8.1 L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria.
- 8.2 L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- a) approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione del consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
  - b) nomina dei membri del consiglio direttivo e determinazione delle responsabilità dei medesimi;
  - c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;



d) ogni altra materia posta all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dello statuto;
- b) scioglimento dell'associazione.

8.3 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata dal consiglio direttivo quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

8.4 La convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, del luogo e dell'ora dell'assemblea, deve avvenire mediante invio, tramite lettera raccomandata, fax, telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascuno degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione per l'ipotesi in cui la prima vada deserta o non si raggiungano il *quorum* costitutivo di cui all'art. 8.7. L'assemblea può aver luogo sia in Italia che all'estero e può svolgersi anche tramite conferenza audio e/o video.

8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente. Se egli è impossibilitato a partecipare alla riunione, un altro membro del consiglio direttivo presiede la riunione.

8.6 Ogni associato ha diritto ad un voto all'assemblea.

Un membro che non è in grado di partecipare personalmente all'assemblea può rilasciare una delega scritta a favore di un membro partecipante per la rappresentanza in assemblea.

Ciascun membro può farsi rappresentare da altro associato, purchè non sia membro del consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori e, in ogni caso, ogni membro non può rappresentare più di un associato oltre a se stesso.

8.7 In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da



quello di prima convocazione, un *quorum* è raggiunto qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

- 8.8 Le decisioni dell'assemblea possono essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tali procedure non sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli associati.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

- 8.9 Le decisioni prese dall'assemblea degli associati devono essere verbalizzate. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

## **9. Il consiglio direttivo**

- 9.1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di 5 membri ed un numero massimo di 7 membri.

- 9.2 I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice e sono responsabili di tutta l'attività dell'associazione.

- 9.3 I membri del consiglio direttivo durano in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, fino ad un massimo di due volte.

- 9.4 Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto, indicando le materie



all'ordine del giorno, e inviato tramite lettera raccomandata, fax, telefax o e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun membro almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, e il consiglio può prendere decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tali procedure non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato ad ogni membro del consiglio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, mediante l'approvazione per iscritto di un unico documento, o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei membri.

- 9.5 Ad eccezione delle decisioni la cui competenza è riservata per legge all'Assemblea, spettano al consiglio direttivo tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, nonché di nominare procuratori. Conformemente, i poteri di straordinaria amministrazione, ove delegabili, potranno essere delegati esclusivamente a due membri del consiglio direttivo, congiuntamente tra loro.

In particolare il consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, delibera sull'ammissione degli associati, determina la quota di adesione annuale, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento dell'associazione.

## **10. Presidente**

- 10.1 Il consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, salvo che non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.



Il Presidente del Consiglio Direttivo, disgiuntamente dagli altri membri del Consiglio Direttivo, ha il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali dell'associazione ed operare sui medesimi, nonché anche il potere di nominare a tale fine dei procuratori speciali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'associazione, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo, con facoltà di delegare ad altri consiglieri o a terzi tali incombenze.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati; gli associati hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

- 10.2 Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà di delegare ad altri consiglieri o a terzi tali poteri.

## **11. Esercizi sociali e bilancio**

- 11.1 L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio – nei 15 giorni che precedono l'assemblea che lo approva – ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.



## **12. Scioglimento e liquidazione dell'associazione**

- 12.1 Qualora l'associazione venga sciolta, a seguito di una delibera assembleare o dell'inattività dell'assemblea nei due anni precedenti, il consiglio direttivo deve procedere alla liquidazione dei beni dell'associazione, a meno che l'assemblea non deliberi diversamente.
- 12.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la nomina dei liquidatori, determina anche i criteri relativi alla destinazione del residuo attivo del patrimonio dell'associazione. I liquidatori, tenendo conto delle delibere dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scelgono le organizzazioni sociali non-profit operanti nello stesso o analogo settore, a cui destinare il residuo attivo del patrimonio.

## **13. Collegio dei Revisori**

- 13.1 Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati, anche tra i non associati dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. Essi restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

## **14. Disposizioni generali**

- 14.1 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.